



# COMUNE DI BRICHERASIO

CITTA' METROPOLITANA TORINO

C.A.P. 10060 - TEL. (0121) 59.105 - FAX (0121) 59.80.42

Reg. generale n. 532

DATA 28/11/2022

**DETERMINAZIONE**

**N° 121**

**DEL 28/11/2022**

IMPEGNO DI SPESA

SI ( )

NO ( X )

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI  
PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022**

**IL RESPONSABILE DELL' AREA FINANZIARIA - TRIBUTI**

**REVELLINO ROBERTO**

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FERRARA dott.ssa Alessandra

**OGGETTO: LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI FUNZIONE ASSESSORI COMUNALI  
PERIODO LUGLIO-DICEMBRE 2022**

**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA - TRIBUTI**

REVELLINO Roberto

RICHIAMATE le deliberazioni:

- C.C. N. 55 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, avente ad oggetto "APPROVAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - 2022/2024 - ART.151 E 170 DEL D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, n. 267" e s.m.i.;
- C.C. N. 56 del 30/12/2021, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "ESAME ED APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024" e s.m.i.;
- G.C. N. 4 del 17/01/2022, dichiarata immediatamente eseguibile, ed avente oggetto "APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2022/2024 - ASSEGNAZIONE RISORSE FINANZIARIE" e la GC n. 14 del 31/01/2022 "ESAME ED APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL PIANO DELLE PERFORMANCE ANNO 2022", dichiarata immediatamente eseguibile;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 28 del 10.06.2019 di presa d'atto della nomina della Giunta Comunale;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 09.12.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, ad oggetto "DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DA CORRISPONDERE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI PER L'ANNO 2022" con la quale si è fissata l'indennità di funzione mensile al Sindaco in €. 975,00, al Vice-Sindaco in €. 390,00 ed agli Assessori Comunali nella misura di €. 290,00 per gli assessori lavoratori autonomi ed €. 145,00 per gli assessori lavoratori dipendenti. Si dà atto inoltre che agli amministratori che percepiscono l'indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dell'Ente, né di commissioni;

VISTO il DDL di bilancio anno 2022, Legge n. 234 del 30 dicembre 2021, che prevede l'adeguamento percentuale delle indennità di sindaco ed amministratori, riferite al differenziale incrementale tra la pregressa indennità di funzione attribuita e il nuovo importo a regime a decorrere dall'anno 2024, in relazione alla corrispondente fascia demografica di appartenenza;

CONSIDERATI in particolare i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), entrata in vigore lo scorso 1° gennaio, che recitano:

*"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- a) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- b) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- c) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*

- d) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- e) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- f) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- g) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- h) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTA la Determinazione n. 130 del 2/03/2022 ad oggetto: “Rideterminazioni delle indennità di funzione del Sindaco, del Vicesindaco e degli Assessori Comunali in base all'art. 1, comma da 583 a 587 della Legge n. 234/2021. Impegno di spesa.” con la quale si è fissata ed impegnata l'indennità di funzione mensile al Sindaco, al Vice-Sindaco ed agli Assessori Comunali per gli anni 2022/2023/2024 in base alle nuove misure di legge;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione delle Indennità di Funzione relative al periodo 1° Luglio – 31 Dicembre 2022;

VERIFICATA la compatibilità monetaria di cui all'art. 9 del Decreto Legge 78/2009 convertito in Legge 03/08/2009 n. 102;

CONSIDERATO che l'adozione del presente provvedimento compete al Responsabile dell'area interessata ai sensi dell'atto amministrativo di individuazione dei responsabili;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto il Responsabile del Servizio attesta la Regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ed il Responsabile del Servizio Finanziario la Regolarità contabile finanziaria ai sensi dell'Art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) Di richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di liquidare le Indennità di Funzione agli Assessori Comunali, relative al periodo 01.07 – 31.12.2022, come da prospetto allegato;
- 3) Di dare atto che la spesa totale di €. 7.319,82 + IRAP di legge pari ad €. 622,18 è stata prevista nel Bilancio di previsione anno 2022-2024 – gestione competenza, come di seguito indicato:

Anno	Imp / Sub	Codice	Voce	Cap.	Art.	Piano Fin.	Importo €
2022	185	01011	30	40	99	U.1.03.02.01.001	14.639,64
2022	190	01011	70	10	99	U.1.02.01.01.001	2.489,00

La presente determinazione, è soggetta a pubblicazione all'Albo Pretorio per la durata di 15 giorni ai soli fini della trasparenza amministrativa ed avrà esecuzione con l'apposizione del Visto di Regolarità Contabile attestante la copertura finanziaria da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria.

Contro la presente Determinazione, ai sensi del DPR n. 1199 del 1971 è ammesso ricorso gerarchico al Segretario Comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ed ai sensi del RD n.1054 del 1924 e smi ricorso al TAR entro 60 giorni.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA**

Firmato digitalmente

F.to: REVELLINO Roberto